



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Provincia di Torino

Tel. 0124-32.121 – Fax. 0124-32.51.06

E-mail: municipio@comunesangiorgio.it – P.E.C.: sangiorgiocanavese@pcert.it
P.IVA/Cod.Fisc.: 02143040018

Ref.: D:\Documents\ORDINANZE\IMPIANTI TERMICI ANTICIPO 2015.doc

06/10/2015 10.14.00

N. 39/15 Reg. Ord.

Prot. 6299

San Giorgio Canavese, 6 OTT. 2015

IL SINDACO

VISTI gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 16/04/2013 n° 74 e s.m.i. con i quali vengono stabiliti i limiti di esercizio degli impianti termici;

DATO ATTO che il medesimo decreto prevede la possibilità di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili;

DATO ATTO che questo Comune rientra nella zona E di cui all'art. 4 del predetto D.P.R. 74/2013 e che il periodo di accensione degli impianti termici è fissato dal 15 ottobre di ogni anno per massimo 14 ore giornaliere;

CONSIDERATO opportuno, viste le eccezionali condizioni atmosferiche che si protrarranno anche per i prossimi giorni, consentire l'accensione anticipata facoltativa negli edifici pubblici e nelle abitazioni private degli impianti termici negli immobili siti nel territorio del Comune di San Giorgio Canavese rispetto alla data iniziale del 15/10;

ORDINA

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE È AUTORIZZATA DALLA DATA ODIERNA L'ACCENSIONE ANTICIPATA FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E NELLE ABITAZIONI PRIVATE, IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4 DEL D.P.R. 74/2013 E S.M.I.

INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare comunque la temperatura di 20°C negli ambienti, prevedendo un funzionamento degli impianti per un massimo di 7 ore giornaliere (metà della durata giornaliera massima consentita ai sensi dell'art. 4 comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 74/2013 e s.m.i.);

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 07/08/1990, n° 241 e s.m.i., si avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente ordinanza.

IL SINDACO
Zanusso Andrea

